

È censurabile l'aver omesso di denunciare una infrazione al codice deontologico

di Maria Giovanna Trombetta*

La lettura del dispositivo¹ di una decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) offre lo spunto per sviluppare una riflessione sulla continua evoluzione della tipizzazione delle "regole di condotta".

- Nel Massimario del 2007 - pubblicazione che raccoglie la giurisprudenza della CCEPS e che il Dipartimento della Qualità, Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie, Ufficio III, rende consultabile sul sito del Ministero della Salute² - si legge di un caso in cui la Corte ha ritenuto di poter individuare, in capo all'incolpato, "specifiche responsabilità, sia pure nella forma di omissioni di denunce all'Ordine". La Commissione ha infatti giudicato "ragionevole ritenere" che un veterinario durante il suo rapporto di collaborazione con una associazione di servizi per animali, avesse acquisito una conoscenza tale delle infrazioni al codice deontologico ivi commesse "da generare un obbligo di denuncia all'Ordine" e ha confermato l'illecito deontologico contestatogli dall'Ordine.

Siamo tutti convinti che l'etica, la deontologia, le regole di condotta che noi quotidianamente invochiamo hanno una importanza trascen-

dente, poiché assicurano il rispetto delle leggi. Si dice, in sintesi, che non vi è alcuna legge che possa essere rispettata se non vi è la volontà etica di farlo.

Questo rigore deontologico si deve esprimere nelle regole di condotta. E qui sorge un grande problema: un codice etico presuppone infatti la tipizzazione dei comportamenti che si vogliono consentire o che si intendono vietare.

Vi sono state in passato, a questo proposito, e ancora permangono, molte resistenze a tipizzare gli illeciti disciplinari, quasi che sia impossibile prevedere e analizzare tutti i comportamenti e non sia neppure opportuno farlo: si dice infatti che non si possono incasellare le norme etiche e che, comunque, qualunque operazione si faccia, viene cristallizzata una realtà attuale sempre necessariamente parziale, mentre rimangono fuori principi che non sono percepiti o sono destinati a cambiare in futuro.

Dunque un codice sarebbe sempre per definizione incompleto, e come tale inservibile, poiché le lacune esistenti contrastano con l'idea stessa della codificazione.

Questa impostazione non è però accettabile, vi sono infatti i mezzi per rendere una codificazione completa - per esempio assicurando la completezza dell'ordinamento attraverso il riferimento all'analogia - e comunque la codificazione offre particolari vantaggi come ad esempio la conoscenza immediata delle regole e la possibilità di rispettare tali regole, anche nei casi più complessi.

Non può negarsi che l'uniformità è anche il mezzo per costruire una comune coscienza etica, un valore collettivo di straordinaria rilevan-

¹ Estratto dal Massimario 2007: **Obbligo di denuncia - 14.** La posizione del professionista che presta servizio, in qualità di veterinario, presso un'associazione di servizi per animali permette di individuare in capo all'incolpato specifiche responsabilità, sia pure nella forma di omissioni di denunce all'Ordine. Infatti, è ragionevole ritenere che il sanitario, durante il suo rapporto di collaborazione con l'associazione medesima, abbia acquisito una conoscenza delle infrazioni al codice deontologico ivi commesse, tale da generare un obbligo di denuncia all'Ordine (nn. 21 e 22 del 9 maggio).

² Vedi <http://www.ministerosalute.it/professioni-Sanitarie/professioneDecisioni.jsp?menu=cceps&lingua=italiano>

La CEPPS 2007-2011 - componenti per la professione di medico veterinario



La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, preposto all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali.

- Pier Giuseppe Facelli - dirigente veterinario di II fascia - designato dal Ministro della Salute;
- Sergio Apollonio, Thomas Bottello, Lorenzo Mignani, Domenico Mollica, Gaetano Penocchio (membri effettivi),
- Federico Fassi, Roberto Giordani, Carlo Pizzirani (membri supplenti) - designati dalla Fnovi

za sociale: ulteriore ragione questa che giustifica ampiamente la redazione di un codice. Senza contare, inoltre, che la tipizzazione degli illeciti è richiesta anche dalla necessità di rispettare il principio di legalità, per cui non può esservi incriminazione o sanzione senza una specifica previsione in tal senso (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

È vero, al riguardo, che la Cassazione ha sempre cercato di salvare l'ordinamento disciplinare affermando che il principio di legalità non si applica alle infrazioni deontologiche, ma è anche vero che la **codificazione dei principi rappresenta un valore sociale, nell'interesse degli incolpati e della realizzazione della giustizia**, tanto più che le infrazioni sono giudicate in ultimo grado dalla Cassazione a sezioni unite.

Dunque, la tipizzazione delle regole è una necessità e una opportunità di rilevante valore. Ma come procedere in concreto?

La legge che regola gli Ordini delle professioni sanitarie e ne disciplina l'esercizio (D.P.R. 5 aprile 1050, n. 221) all'art. 38 recita che *"I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti"*. Sulla base del principio enunciato è stata compiuta una operazione molto semplice: dalla constatazione che **i Consigli direttivi degli**

Ordini hanno il diritto di sanzionare i comportamenti che sono violatori dei principi deontologici, se ne è tratta la conclusione che, implicitamente, gli organi ordinistici hanno il diritto di individuare le regole la cui violazione comporta una sanzione. La massima della CCEPS da cui siamo partiti è l'esempio per chiarire questo concetto.

Se il Consiglio Direttivo sanziona disciplinarmente il veterinario che ha ommesso di denunciare all'Ordine le infrazioni al Codice deontologico di cui non poteva non avere percezione e consapevolezza, implicitamente viene affermata la regola che è vietato omettere di denunciare le infrazioni al Codice deontologico di cui si è a conoscenza.

È sostanzialmente l'applicazione di un metodo induttivo (dal fatto alle regole), rovesciato rispetto al metodo deduttivo applicato nelle sedi di giustizia ordinaria nella decisione delle controversie (dalle norme dei codici ai fatti).

Detto in altre parole: nel codice civile esiste una norma codificata e questa viene applicata ai fatti, per deduzione, per emanare una sentenza. Nel sistema disciplinare, al contrario, esiste soltanto un fatto e la decisione disciplinare, e questa ultima permette di ricavare, per induzione, la regola da codificare.

* Avvocato Fnovi